Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 30 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1938-XVI, n. 583.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 584.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga, fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 585.

Approvazione del contratto in data 3 luglio 1937 relativo a dilazione di pagamento del residuo debito del comune di Viareggio verso lo Stato in L. 377.333,18 per vendita di zona di arenile demaniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il contratto in data 3 luglio 1937-XV, intervenuto fra lo Stato ed il comune di Viareggio, in virtù del quale, a modificazione del contratto 6 settembre 1924, è stato convenuto che il residuo debito, per vendita di zona di arenile demaniale, di L. 377.333,18 (trecentosettantasettemilatrecentotrentatre e centesimi diciotto), sia pagato in dieci rate annuali uguali di lire 37.733,31 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1937 e fino al 1° luglio 1946, aumentate dagli interessi del 4 per cento a scalare sotto pena di risoluzione del contratto e conseguenze di legge, in caso di mancato pagamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 586.

Approvazione del contratto 16 novembre 1937-XVI, riguardante la vendita alla Società Anonima Orbetellese Bonifiche, in deroga all'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, della Torre detta dell'« Avvoltore », in comune di Monte Argentario, d'importante interesse storico ed artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il 16 novembre 1937-XVI, in virtù del quale lo Stato, in deroga all'articolo 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1240, ha venduto alla Società Anonima Orbetellese Bonifiche, con sede in Roma, per il prezzo di L. 6000, la Torre detta dell'« Avvoltore » in comune di Monte Argentario, con l'obbligo di non alterarne e modificarne l'aspetto esterno, di eseguire i lavori di consolidamento e ripristino esterno dell'edificio, secondo le direttive della Sopraintendenza all'arte medioevale e moderna di Siena e di non aggiungere nelle vicinanze della Torre alcuna costruzione che modifichi il profilo caratteristico che torre e poggio hanno nel paesaggio litoraneo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 587.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 ottobre 1937-XV, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 22 ottobre 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 110. — MANCINI.

Il Ministro di Svizzera in Roma al Ministro italiano per gli affari esteri.

Rome, le 22 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques signé à Rome le 3 décembre 1935, et dans le but de faciliter le trafic entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que les remises faites aux titres suivants soient payées, réciproquement et dans les limites des disponibilités, immédiatement et sans tenir compte de l'ordre chronologique:

1. paiements de frais accessoires résultant du trafic de marchandises, tels que:
   a) frais de transport sur terre et sur mer, frais de manutention, douanes, frais d'entrepôts;
   b) provisions et frais revenant aux représentants de commerce;
   c) frais de voyages d'affaires;
2. frais de brevets, impôts, frais judiciaires, honoraires d'avocats;
3. avances pour paiements de marchandises, à acheter par les importateurs des deux Pays personnellement en Italie et en Suisse, particulièrement pour achats de fruits et de légumes effectuée par les importateurs suisses dans les marchés en gros en Italie;
4. paiements de frais d'entretien et de pensions;
5. salaires, traitements;
6. paiements en faveur de créanciers des deux Pays, qui sont à même de prouver leur situation précaire, pourvu qu'il s'agisse du montant ne dépassant pas frs. sv. 1000 en chaque cas.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

P. RUEGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

**Il Ministro italiano per gli affari esteri
al Ministro di Svizzera in Roma.**

Rome, le 22 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant à l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques signé à Rome le 3 décembre 1935, et dans le but de faciliter le trafic entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que les remises faites aux titres suivants soient payées, réciproquement et dans les limites des disponibilités, immédiatement et sans tenir compte de l'ordre chronologique:

1. paiements de frais accessoires résultant du trafic de marchandises, tels que:

a) frais de transport sur terre et sur mer, frais de manutention, douanes, frais d'entrepôts;

b) provisions et frais revenant aux représentants de commerce;

c) frais de voyages d'affaires;

2. frais de brevets, impôts, frais judiciaires, honoraires d'avocats;

3. avances pour paiements de marchandises, à acheter par les importateurs des deux Pays personnellement en Italie et en Suisse, particulièrement pour achats de fruits et de légumes effectués par les importateurs suisses dans les marchés en gros en Italie;

4. paiements de frais d'entretien et de pensions;

5. salaires, traitements;

6. paiements en faveur de créanciers des deux Pays, qui sont à même de prouver leur situation précaire, pourvu qu'il s'agisse du montant ne dépassant pas frs. sv. 1000 en chaque cas ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 588.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambi di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 107. — MANCINI.

**L'Ambassade d'Italie à Ankara
au Ministère turque des Affaires Etrangères.**

N. 1678 B 3.

L'Ambassade Royale d'Italie a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Etrangères de la République turque les faits suivants:

L'Accord commercial italo-turc du 29 décembre 1936 prévoit à la Liste I, pour les filés de laine pour l'industrie, les contingents suivants:

N. du tarif	Tonnes
102 *a*) 1	8
a) 2	48
b) 1, *b*) 2	90
c) 1	1
c) 2	1

La demande des filés de laine de la part de l'industrie turque s'éloigne de beaucoup de la répartition susindiquées des contingents relatifs à la position du tarif n. 102. Afin que les contingents prévus au n. 102 du tarif douanier puissent mieux correspondre à la demande de l'industrie lanière turque, l'Ambassade Royale d'Italie propose d'abolir la répartition des contingents prévus à la Liste I de l'Accord et d'attribuer le contingent total de 148 tonnes à l'entière position du tarif n. 102.

L'Ambassade Royale d'Italie saurait vivement gré au Ministère des Affaires Etrangères s'il voulait bien lui faire connaître la suite que les Autorités compétentes jugeraient opportun de donner à la proposition ci-dessus formulée.

Ankara, le 20 septembre 1937.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministère turque des Affaires Etrangères
à l'Ambassade d'Italie à Ankara.

N. 24248/115.

En réponse à la Note en date du 20 septembre 1937 sub. n. 1678 de l'Ambassade Royale d'Italie, le Ministère des Affaires Etrangères a l'honneur de porter à Sa connaissance que la proposition faisant l'objet de la Note précitée vient d'obtenir l'approbation du Gouvernement de la République et ce Ministère est autorisé à apporter par une échange de notes les modifications prévues, dans la Note de l'Honorable Ambassade à la Liste n. 1 annexée à l'Accord commercial entre la Turquie et l'Italie du 29 décembre 1936 à savoir:

L'abolition de la répartition des contingents entre les différentes subdivisions de la position tarifaire n. 102, et l'octroi d'une manière globale du total de ces contingents qui fait 148 tonnes à l'entière position n. 102.

En conséquence le Ministère des Affaires Etrangères saura gré à l'Honorable Ambassade de vouloir bien lui accuser réception de sa Note et de considérer cette échange de notes comme une confirmation de l'Accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Ankara, le 12 novembre 1937.

L'Ambassade d'Italie à Ankara
au Ministère turque des Affaires Etrangères.

N. 2007.

L'Ambassade Royale d'Italie a l'honneur d'accuser réception au Ministère des Affaires Etrangères de la Note suivante sub. n. 24248-115 du 12 novembre:

« En réponse à la Note en date du 20 septembre 1937 sub n. 1678 de l'Ambassade Royale d'Italie, le Ministère des Affaires Etrangères a l'honneur de porter à Sa connaissance que la proposition faisant l'objet de la Note précitée vien d'obtenir l'approbation du Gouvernement de la République et ce Ministère est autorisé à apporter par une échange de notes les modifications prévues, dans la Note de l'Honorable Ambassade à la Liste n. 1 annexée à l'Accord commercial entre la Turquie et l'Italie du 29 décembre 1936 à savoir:

L'abolition de la répartition des contingents entre les différentes subdivisions de la position tarifaire n. 102, et l'octroi d'une manière globale du total de ces contingents qui fait 148 tonnes à l'entière position n. 102.

En conséquence le Ministère des Affaires Etrangères saura gré à l'Honorable Ambassade de vouloir bien lui accuser réception de sa Note et de considérer cette échange de notes comme une confirmation de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet ».

En réponse l'Ambassade Royale a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Etrangères qu'elle considère cet échange de notes comme une confirmation de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Ankara, le 13 novembre 1937.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 589.
Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 24 dicembre 1937, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7, paragrafo 5, comma *a*), *b*) e *c*), dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 137. — MANCINI.

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore di S. M. Britannica in Roma.

Roma, 24 dicembre 1937.

Signor Ambasciatore,

Riferendomi alle disposizioni dell'art. 7 paragrafo 5° comma *a*), *b*) e *c*) dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 novembre 1936, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano è disposto a trasferire al Conto Nuovo Sterline ed ai Conti Arretrati Sterline « *B* » e « *C* » parte degli importi in sterline esistenti a credito dei Conti Arretrati Sterline « *A* » e « *B* », così come appresso indicato:

Lst. 50.000 dal Conto Arretrato Sterline « *A* » al Conto Arretrato Sterline « *B* »
Lst. 75.000 dal Conto Arretrato Sterline « *B* » al Conto Arretrato Sterline « *C* »
Lst. 50.000 dal Conto Arretrato Sterline « *B* » al Conto Nuovo Sterline.

Fino a che l'Accordo su menzionato resterà in vigore, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano restano autorizzati ad effettuare di comune accordo ulteriori trasferimenti dai Conti Arretrati Sterline « *A* » e « *B* » o al Conto Nuovo Sterline o al Conto Arretrato Sterline « *C* » in modo da provvedere a colmare, ogni qualvolta i due Istituti lo ritenessero necessario e nella misura da concordarsi di volta in volta fra essi Istituti, le deficienze di importi in sterline che risultassero sul Conto Nuovo Sterline o sul Conto Arretrato Sterline « *C* ».

Prego Vostra Eccellenza di farmi conoscere se il Governo di S. M. Britannica è d'accordo su quanto precede.

Nell'affermativa, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo concluso in materia, le cui modalità pratiche di esecuzione saranno concordate fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambasciatore di S. M. Britannica in Roma al Ministro per gli affari esteri d'Italia

24th december, 1937.

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of to-day's date reading, in translation, as follows:

« With reference to the provisions of Article 7 (5) (*a*) (*b*) (*c*) of the Agreement between Italy ad Great Britain for the regulation of the commercial exchanges and the relative payments, signed at Rome on the 6th November, 1936. I have the honour to inform Your Excellency that the Italian Government are prepared to transfer to the Sterling New Account and to the Sterling Arrears Accounts *B.* and *C.* part of the sterling sums standing to the credit of the Sterling Arrears Accounts *A.* and *B.* in the manner indicated below.

$ 50.000 from the Sterling Arrears Account *A.* to the Sterling Arrears Account *B.*
$ 75.000 from the Sterling Arrears Account *B.* to the Sterling Arrears Account *C.*
$ 50.000 from the Sterling Arrears Account *B.* to the Sterling New Account.

« So long as the above-mentioned Agreement remains in force, the National Foreign Exchange Institute and the Anglo-Italian Clearing Office are authorised to effect, by mutual agreement, further transfers from the Sterling Arrears Accounts *A.* and *B.* either to the Sterling New Account or to the Sterling Arrears Account *C.* in order to make up, whenever the two Institutes consider it necessary, and to the extent agreed upon by them on each occasion, any lack of sterling amounts ascertained in the Sterling New Account or in the Sterling Arrears Account *C.*

« I shall be grateful if Your Excellency will inform me whether His Britannic Majesty's Government are in agreement with the foregoing.

« In the affirmative, the present Note and Your Excellency's reply will constitute an Agreement of principle, the steps for its practical execution being taken in common accord between the National Foreign Exchange Institute and the Anglo-Italian Clearing Office ».

I have the honour to inform Your Excellency that my Government concur in the procedure outlined in this Note.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the expression of my highest consideration.

PERTH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 590.
15ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 10 maggio 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ!

Per provvedere ad urgenti lavori di restauro generale alla Chiesa di Santa Maria del Fiore ed al Battistero di San Giovanni, in Firenze, si rende necessario assegnare un fondo di lire un milione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario corrente.

L'indicata somma, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene prelevata, per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili L. 2.887.550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una quindicesima prelevazione nella somma di lire un milione (L. 1.000.000) da assegnare al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 174-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per i lavori di restauro generale alla Chiesa e al campanile di Santa Maria del Fiore ed al Battistero di San Giovanni, in Firenze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 591.
Revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;
Riconosciuta la necessità di norme speciali che disciplinino la rivedibilità dei prezzi dei lavori per opere pubbliche nell'Africa Italiana in relazione alle contingenti condizioni nelle quali si svolgono i lavori;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti di appalto che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto per lavori relativi ad opere pubbliche nell'Africa Italiana di competenza dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, la cui esecuzione richieda un periodo di tempo non inferiore ad un anno e pei quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione appaltante si riservi la facoltà di rivedere e modificare i prezzi, sempre che riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate in confronto dei prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione dell'appalto, variazioni maggiori del 10 per cento nel complesso del lavoro.

Per gli appalti-concorso sarà tenuto conto dei prezzi correnti alla data di presentazione dell'offerta.

Art. 2.

Nel caso in cui, a' sensi del precedente articolo, l'Amministrazione, di propria iniziativa o a domanda dell'Impresa, si avvalga della facoltà di rivedere e modificare i prezzi, per essersi verificata nel complesso del lavoro una differenza di prezzo superiore al 10 per cento, la revisione sarà operativa soltanto per la parte delle differenze di prezzo eccedenti la detta percentuale.

Art. 3.

La facoltà dell'Amministrazione di rivedere e modificare i prezzi contrattuali degli appalti prevista al precedente art. 1, è ammessa, semprechè si verifichi la condizione ivi contemplata e con la limitazione stabilita al precedente art. 2, anche nei lavori relativi ad opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana di competenza dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, di durata superiore ad un anno, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

I nuovi prezzi si applicano al lavoro da eseguire dopo l'entrata in vigore del presente decreto. In caso di aumento non si applicano alla quantità di lavoro che l'Impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applicano ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Art. 4.

Per gli appalti di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana rimane ferma la disposizione dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1167, la quale è applicabile soltanto nel caso di variazioni delle mercedi della mano d'opera e solo per la revisione dei prezzi delle categorie di lavori sui quali influiscono tali variazioni.

Sono applicabili i precedenti articoli nel caso che per qualsiasi altra circostanza o situazione si verifichino nel complesso dei lavori le variazioni previste negli articoli stessi.

Art. 5.

La facoltà della revisione dei prezzi prevista dagli articoli precedenti e l'approvazione dei nuovi prezzi spettano ai Governatori generali e Governatori ed al Ministro per l'Africa Italiana, su proposta degli stessi, a seconda che trattisi di lavori che, ai sensi delle vigenti disposizioni, rientrano nelle rispettive competenze.

Art. 6.

Nel termine di giorni quarantacinque dalla notificazione alle Imprese delle deliberazioni adottate dall'Amministrazione è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana, il quale provvede in modo definitivo ed insindacabile sentito il parere di apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana e da lui nominata, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nei territori dell'Africa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 592.
Proroga al 31 agosto 1938-XVI del termine per l'espletamento dell'esproprio e dei primi lavori di sistemazione del Parco monumentale di Baia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1936, n. 295, col quale venne dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli immobili siti nella Collina di Baia allo scopo di procedere alla sistemazione degli avanzi delle antiche terme romane mediante la creazione di un Parco monumentale;

Visto il R. decreto 19 settembre 1937, n. 1766, con cui è stato prorogato al 21 aprile 1938-XVI il termine per i primi lavori di sistemazione del Parco monumentale di Baia;

Considerato che, per sopraggiunte difficoltà in ordine alla determinazione ed occupazione degli immobili, non è possibile compiere, entro il 21 aprile 1938-XVI, i primi lavori di sistemazione del detto parco, nè espletare le pratiche per l'espropriazione degli immobili;

Considerato, d'altra parte, che sussistono tuttora le ragioni d'urgenza perchè l'espropriazione ed i detti lavori siano espletati in occasione del bimillenario Augusteo;

Attesochè, trattandosi semplicemente di una proroga di termini, non si ravvisa la necessità di sentire il parere tecnico del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Visto l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 31 agosto 1938-XVI il termine, di cui all'art. 2, primo comma, del R. decreto 30 novembre 1936, n. 2125, e al dispositivo, primo comma, del R. decreto 19 settembre 1937, n. 1766, per l'espletamento dell'espropriazione e dei primi lavori di sistemazione del Parco monumentale di Baia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1938-XVI, n. 593.
Istituzione e ordinamento dell'Avvocatura dello Stato nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 2010, sulla istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana;

Visti gli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e per la Somalia Italiana, approvati rispettivamente con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649, e con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1638;

Considerata la necessità di provvedere organicamente alla rappresentanza e difesa legale dell'Amministrazione dello Stato nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Governo generale e dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, nonchè delle Amministrazioni dello Stato ivi operanti, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

A tale effetto è istituito in Addis Abeba un ufficio di Avvocatura dello Stato per l'Africa Orientale Italiana, con sedi distaccate in Asmara e in Mogadiscio per l'esercizio delle funzioni rispettivamente nell'Eritrea e nella Somalia Italiana. Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere istituite altre sedi distaccate nei capoluoghi degli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, e l'Amministrazione della Libia sono citate ed istituiscono giudizi in persona del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

Le citazioni, le sentenze e gli altri atti giudiziali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato ad Addis Abeba; per le cause che si svolgono avanti le autorità giudiziarie dei Governi in cui sono istituite sedi distaccate di Avvocatura dello Stato, devono essere notificati presso le sedi medesime.

Gli atti giudiziali diversi dalla citazione, relativi a cause che si svolgono fuori delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, potranno essere notificati presso il domicilio che l'Amministrazione avrà eletto nel luogo dove si svolge il giudizio.

I ricorsi per cassazione devono essere notificati presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma.

La inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, relative alla notificazione degli atti giudiziali è motivo di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio.

Art. 3.

Per la rappresentanza nei giudizi che si svolgono fuori delle sedi dell'Avvocatura dello Stato per l'Africa Orientale Italiana, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione dello Stato, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nelle circoscrizioni ove si svolge il giudizio.

Art. 4.

L'ufficio di Avvocatura dello Stato di Addis Abeba è costituito da un avvocato distrettuale, da un vice avvocato e da un sostituto avvocato dello Stato.

A ciascuna sede distaccata è addetto un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato.

All'ufficio di Addis Abeba e a ciascuna sede distaccata potrà essere addetto un funzionario del ruolo dei procuratori dello Stato.

Gli avvocati dello Stato e i funzionari del ruolo di procura sono destinati in Africa Orientale Italiana con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, a norma delle disposizioni in vigore.

Al personale dell'Avvocatura dello Stato destinato nell'Africa Orientale Italiana sono applicabili tutte le norme di trattamento economico e di licenze stabilite per i funzionari di ruolo che prestano servizio in Colonia; circa la posizione del personale medesimo saranno osservate le disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, relativo all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241.

Per i servizi d'archivio, di copia e subalterno si provvede con personale dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, assegnato dai rispettivi Governatori.

Art. 5.

L'Avvocatura dello Stato di Addis Abeba e le sedi distaccate possono corrispondere con l'Avvocatura generale dello Stato con tutti gli uffici e servizi civili e militari dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, con le Amministrazioni metropolitane e di altre Colonie e con le Avvocature distrettuali dello Stato, per quanto riguarda la consulenza legale e le trattazioni delle cause.

Art. 6.

Il funzionamento dell'Avvocatura dello Stato nell'Africa Orientale Italiana è regolato dalle norme vigenti per l'istituto nel Regno, in quanto non incompatibili con gli ordinamenti coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 594.

Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38, per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937, n. 786; 7 giugno 1937, numeri 873, 875 e 893; 17 giugno 1937, n. 941, e 24 giugno 1937, n. 942;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, delle comunicazioni, della guerra e della marina, per l'esercizio 1937-38 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 32 - Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stipendi, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 121 - Pensioni ordinarie	»	5.000.000
Cap. n. 186 - Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	16.000.000
Cap. n. 318 - Assegni una volta tanto per ferite, ecc. contratte in guerra, ecc.	»	600.000
Totale	L.	21.630.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	505.600
Cap. n. 22 - Pensioni ordinarie	»	300.000
Cap. n. 50 - Competenze per il personale delle scuole, ecc. all'estero	»	3.500.000
Totale	L.	4.305.600

Ministero dell'educazione nazionale.

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie	L. 4.500.000
Cap. n. 55 - Regi istituti medi d'istruzione. Stipendi, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 76 - Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	» 150.000
Cap. n. 92 - Personale dei Regi istituti tecnici nautici. Stipendi, ecc.	» 160.000
Cap. n. 124 - Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, ecc. Stipendi, ecc.	» 300.000
Cap. n. 156 - Indennità mensile al personale straordinario, ecc.	» 500.000
Totale	L. 8.610.000

Ministero delle comunicazioni.

Cap. n. 24 - Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, ecc.	L. 985.000

Ministero della guerra.

Cap. n. 16 - Ufficiali del Regio esercito, ecc. Stipendi, ecc.	L. 23.500.000
Cap. n. 19 - Sottufficiali, caporali e soldati. Stipendi ed assegni fissi, ecc.	» 18.000.000
Cap. n. 46 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	» 100.000
Cap. n. 52 - Carabinieri Reali. Sottufficiali, ecc. Assegni fissi, ecc.	» 15.000.000
Cap. n. 60 - Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc.	» 400.000
Totale	L. 57.000.000

Ministero della marina.

Cap. n. 27 - Corpo Reale equipaggi marittimi. Stipendi, ecc.	L. 6.588.000
Cap. n. 28 - Indennità militare ad ufficiali, ecc.	» 500.000
Cap. n. 72 - Indennità temporanea mensile al personale militare, ecc.	» 80.000
Totale	L. 7.168.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 595.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1937-38, per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 giugno 1937, n. 942;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1937-38, è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 269 - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . . L. 12.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, che istituisce il grado di aspirante ufficiale di complemento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2333;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1710, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 413, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, a introdurre nelle leggi predette le opportune modificazioni, nonchè a emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra e dal Ministro per le finanze.

Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, le successive modificazioni e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico unito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 165. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

CAPO I.

DEL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 1.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1).
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 1).
(R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23).

La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, nn. 2°, 3° e 4°, e 13;

32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'articolo 12;

36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1°;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra.

I limiti di età di cui al precedente n. 2° sono aumentati, per coloro che ne abbiano diritto, del periodo di tempo calcolato a norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 2.

(T. U. 1929, art. 10, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850).
(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 2 e sub 3)
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 2).

I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

a) dagli allievi dell'accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio dell'arma, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, di cui uno al comando di effettivo o interinale di stazione, ammessi nell'accademia quali allievi in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.

Gli allievi di cui alle lett. *a*) e *b*) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lett. *a*) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.

Gli allievi di cui alle lett. *a*) e *b*), che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lett. *c*), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta.

3° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facoltà indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per

titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno.

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso di un anno di cui sopra.

Gli allievi di cui alle lett. *a*) e *b*), che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequentano un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.

Art. 3.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 3)
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 3).

I sottotenenti in servizio permanente sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell'arma, comandanti di sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, oppure che abbiano retto per non meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il comando di stazione; che siano stati designati dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi, che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni; che siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le armi di artiglieria e del genio, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie; che siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui ai precedenti nn. 2° e 3°;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; che siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Art. 4.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4)

All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali sono reintegrati nel loro grado e il tempo trascorso nelle accademie è computato nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 5)
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XIV, n. 2179, art. 4).

Nell'arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma di cui all'art. 3, n. 1°, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lett. *b*) del n. 1° dell'art. 2 e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1°, lett. *a*).

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali a norma dei nn. 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dei nn. 2° e 4° dell'art. 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) dei nn. 2° e 4° dell'art. 2.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui all'art. 2, n. 2°, lettera *c*).

Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera *b*) del n. 3° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto n. 3°.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto o eccedenza di una, con un corrispondente aumento o una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, però, che il numero totale delle nomine, per ciascun'arma o corpo, deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Art. 6.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 6).
(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 3).

Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che hanno conseguito l'idoneità nella seconda sessione seguono nei ruoli quelli che l'hanno conseguita nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 2, sono nominati in servizio permanente sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari.

Art. 7.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub. 7).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 4).

I sottotenenti provenienti dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione o di perfezionamento, ove prescritti.

Qualora, per cause di forza maggiore, i sottotenenti vengano a compiere i corsi predetti successivamente alla data sotto la quale hanno raggiunto due anni di anzianità di grado, la promozione a tenente verrà loro conferita retroattivamente con decorrenza dalla detta data.

L'aver compiuto con successo i corsi stessi è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 8).
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 5).

I sottotenenti di cui al precedente articolo, che non superino i corsi di applicazione o di perfezionamento, cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'art. 7.

Coloro, invece, i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della scuola ed a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, ottenere il trasferimento nel ruolo ufficiali di sussistenza o nel corpo di amministrazione, nei limiti dei posti vacanti nei relativi ruoli, ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 5 circa le aliquote di nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente dei suddetti corpi.

Art. 9.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 9).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 5).
(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 6).

I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie, e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 2°, lettera c), e agli articoli 29, 30 e 31 del presente testo unico, anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

Gli ufficiali reclutati come dal comma precedente non frequentano i corsi di cui all'art. 7, conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado e il loro avanzamento, nel servizio permanente, è limitato al grado di capitano.

Art. 10.

(R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, art. 1).

Nel ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.) i subalterni da assegnare annualmente per completarne il ruolo sono tratti — con le norme stabilite dal regolamento e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra — in parte dai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto geografico militare da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto.

Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti complessivi del ruolo I.G.M. e hanno la carriera limitata al grado di capitano. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non frequentano i corsi di cui all'art. 7 e, se prescelti per l'avanzamento, sono promossi tenenti dopo quattro anni di grado.

Art. 11.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 12).

I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3 e 12, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonchè dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi o partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi o sessioni successive.

Art. 12.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 15).

I tenenti in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, tra i giovani forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi.

I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.

Art. 13.

(R decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 9).

Nel corpo automobilistico, i posti annualmente vacanti nei gradi di subalterno sono devoluti con le norme stabilite dal regolamento e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra:

a) in parte ai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dai corsi regolari delle accademie militari o dai subalterni di complemento;

b) in parte ai sottotenenti provenienti dai subalterni di complemento delle predette armi assegnati alle unità automobilistiche;

c) in parte ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali specializzati automobilisti reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica R. esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

I subalterni di cui alla lett. *a)*, per conseguire il trasferimento nel corpo automobilistico, debbono aver frequentato, con esito favorevole, uno speciale corso della durata di mesi tre. Essi, ammessi nel corpo automobilistico, conservano il grado rivestito nell'arma di provenienza, ma assumono anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di trasferimento nel corpo stesso. La loro anzianità relativa è determinata nei modi stabiliti dall'art. 11 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali.

I subalterni di cui alla lett. *b)*, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, debbono essere muniti dei titoli di studio di cui all'articolo 2, n. 2°, lett. *a)*; superare apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento; avere due anni di anzianità da ufficiale di complemento all'atto della nomina suddetta. Essi sono nominati sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso. Tale data non potrà in alcun caso essere anteriore a quella in cui sono stati trasferiti nel corpo automobilistico, nello stesso anno, i sottotenenti provenienti dai ruoli del servizio permanente.

I sottotenenti reclutati a norma delle lettere *a)* e *b)* conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione stabiliti dal regolamento. Ad essi si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 7 e quelle del primo e del secondo comma dell'articolo 8. Sono dispensati dalla frequenza dei corsi di applicazione predetti i sottotenenti provenienti dal servizio permanente che abbiano superato i corsi stessi nella rispettiva arma.

I sottufficiali di cui alla lett. *c)*, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, devono contare almeno sette anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo), di cui quattro almeno complessivamente presso reparti automobilistici od officine automobilistiche, ovvero presso reparti carristi o bersaglieri; essere stati designati dalle autorità gerarchiche; aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non possono ricoprire più di un quarto dei posti devoluti annualmente ai subalterni da reclutare; non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

A tutti i sottotenenti, trasferiti o nominati tali nel corpo automobilistico a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 11.

Art. 14.

(Testo unico 1929, art. 18).

I sottotenenti maestri direttori di banda sono tratti mediante concorso dai militari e dai civili provvisti di diploma di istrumentazione o di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

Art. 15.

(Testo Unico 1929, art. 25).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 7).

Possono effettuarsi col grado rivestito nei ruoli di complemento, ed in ogni caso con grado non superiore a quello di tenente, trasferimenti straordinari nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra, di ufficiali di complemento che si siano distinti in occasione di azioni belliche. L'ufficiale trasferito nei corpi sanitario e veterinario assume il grado di tenente anche se nel ruolo del complemento rivesta il grado di sottotenente.

Possono altresì effettuarsi nomine al grado di sottotenente in servizio permanente, per merito di guerra, di sergenti maggiori raffermati o ammessi a carriera continuativa e di marescialli di carriera, che si siano distinti in occasione di azioni belliche.

La procedura relativa e l'attribuzione di anzianità saranno stabilite dal regolamento.

Per il riassorbimento delle eccedenze derivanti dai trasferimenti straordinari e dalla nomina di cui ai commi precedenti, si applica il disposto dell'art. 133 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Per l'avanzamento dei sottotenenti trasferiti in servizio permanente o nominati tali a norma del presente articolo, si applica il disposto dell'art. 7.

CAPO II.

DELL'ASSEGNAZIONE DI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE A SERVIZI SPECIALI.

Art. 16.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 19).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 6).

I capitani del servizio tecnico armi e munizioni sono tratti dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che abbiano superato il corso superiore tecnico armi e munizioni.

L'ammissione al corso superiore tecnico armi e munizioni è fatta, mediante concorso, tra i tenenti delle armi anzidette che abbiano compiuto con buon esito i rispettivi corsi di applicazione e inoltre siano in possesso di lauree da stabilirsi dal regolamento.

I capitani del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti dagli ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico del genio.

L'ammissione al corso superiore tecnico del genio è fatta, mediante concorso, tra ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano compiuto con buon esito il corso di applicazione, ovvero che siano in possesso di lauree da stabilirsi dal regolamento.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni a al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso:

a) tra i capitani e i tenenti di artiglieria e del genio che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e del genio;

b) tra i capitani e i tenenti del corpo automobilistico che, provenienti dalle armi di artiglieria e del genio, abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di cui alla precedente lett. *a*);

c) tra i capitani e i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico che posseggano la laurea di ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura o industriale, in matematica o in fisica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ignegueria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) se capitani: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) se tenenti: aver almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio stesso.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione insindacabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto ministriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 17.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 20).

Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dai tenenti di cavalleria e di artiglieria, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreti dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero per la guerra.

Per essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttori, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

CAPO III.

DEL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Art. 18.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21).
(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23, ultimo comma).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 19.

A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, come grado iniziale, il grado di aspirante ufficiale di complemento.

Art. 20.

(R. decreto-lege 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 4).

La permanenza nel grado di aspirante ufficiale di complemento è fissata in mesi tre.

La nomina a sottotenente di complemento è conferita agli aspiranti ufficiali con decreto Reale, su proposta del comandante del corpo, dopo un esperimento di tre mesi, ridotto ad un mese per coloro che debbano compiere un servizio di prima nomina di pari durata.

Art. 21.

(R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 8).

In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina ad aspirante ufficiale di complemento e la promozione a sottotenente possono essere effettuate anche per coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 22.

(R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5).

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita — indipentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso — al primo giorno del mese

successivo a quello in cui l'aspirante compie tre mesi di permanenza nel grado.

L'anzianità relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianità rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.

Art. 23.

(R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 6).

Gli aspiranti ufficiali di complemento riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

In caso di richiami in servizio di durata complessiva non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo possono nuovamente proporli, se del caso, per la nomina a sottotenente, nomina che viene conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo.

Art. 24.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 22).
(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).

Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio o il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o corpo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° sottufficiali congedati provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi;

5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra.

Art. 25.

(Legge 1 aprile 1935-XIII, n. 397, art. unico).
(R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 7).

Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che ufficiali di complemento nell'arma di fanteria:

1° militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

2° militari di truppa e sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

3° militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'arma aeronautica;

4° militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;

5° militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanità.

6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

Art. 26.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma).

Gli ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici famacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti, pei quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma, corpo o reparto, che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età, per conseguire la nomina anzidetta, è portato a cinquant'anni.

Per il corpo di commissariato — ruolo commissari— gli ufficiali di complemento possono essere tratti anche dai militari in congedo illimitato provenienti da qualsiasi arma, corpo, reparto, laureati in legge ovvero in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in chimica industriale o in ingegneria industriale.

Art. 27.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23).

La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma.

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquant'anni.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 28.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5°, art. 2, comma 5°).
(R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172).
(R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, art. 4).

I limiti di età, per la nomina ad ufficiale in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

a) di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) di 5 anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) di 5 anni per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Gli aumenti di cui sopra non si cumulano tra loro, ma, singolarmente, si cumulano con quello di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 29.

(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 3).

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2, n. 2°, lett. *c*), per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938 la metà dei posti che, in applicazione dei commi quarto e quinto dell'art. 5, sono eventualmente destinati al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento, è riservata ai subalterni di complemento che alla data del 1° novembre 1934-XIII si trovavano in servizio nelle colonie, avendo compiuto o venendo successivamente a compiere almeno cinque anni di effettivo servizio militare dei quali non meno di due nelle colonie col grado di ufficiale.

Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, è considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte all'apposito concorso per titoli ed esami indicato nell'art. 2, n. 2°, lettera *c*).

Quelli tra i subalterni anzidetti, che superano il concorso di cui al precedente comma, sono nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio di cui al secondo comma dell'art. 6.

I sottotenenti di cui al comma precedente conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione. Coloro che non superino i corsi di applicazione conseguono l'avanzamento, se prescelti, dopo quattro anni di grado, ma hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 30.

(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 4).
(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 2 e art. 8).

Qualora, mediante i concorsi per titoli ed esami indicati nel secondo comma del precedente articolo, non sia possibile coprire tutti i posti riservati, giusta l'articolo stesso, ai subalterni in servizio nelle colonie, i residui posti disponibili sono ricoperti mediante concorso per soli titoli fra i subalterni stessi, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del precedente articolo. Per detti ufficiali il limite massimo di età, stabilito per la nomina ad ufficiale dall'art. 1, n. 2°, è portato da ventotto a trentacinque anni.

I vincitori del concorso seguono le sorti dei sottotenenti in servizio permanente reclutati dai sottufficiali, di cui all'art. 9.

Art. 31.

(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 12 e art. 13).

I posti rimasti vacanti nelle aliquote devolute per gli anni 1935 e 1936 dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'art. 2, n. 2°, lett. *c*), in detto concorso compresi anche gli ufficiali partecipanti ai sensi dell'art. 29, nonchè dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'articolo 30 e dopo l'effettuazione delle nomine da altre fonti di reclutamento in relazione alla facoltà concessa dal terz'ultimo comma dell'art. 5, sono destinati, mediante concorso per titoli, al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento i quali, in occasione di fatti d'arme verificatisi durante le operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, abbiano riportato ferite tali da non menomarne l'idoneità al servizio incondizionato o abbiano ottenuto ricompense al valore.

Art. 32.

(R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 1).

Per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali a norma degli articoli 3, nn. 2°, 3° e 4°, e 13, il limite massimo di età, stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dall'art. 1, n. 2°, è portato, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938, da trentadue a trentacinque anni.

Art. 33.

Per i sottufficiali dei carabinieri Reali, ammessi nell'accademia quali allievi a norma dell'art. 2, n. 1°, lett. *b*), non oltre l'anno scolastico 1940-1941, il limite massimo di età, stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dall'art. 1, n. 2°, è portato da ventotto a trentadue anni.

Art. 34.

(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 14).

Le norme degli articoli 5 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano sostituiti dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, nonchè quelle dell'art. 14 dello stesso testo unico continueranno ad applicarsi — per quanto riguarda il reclutamento dei subalterni dell'arma dei carabinieri Reali dai tenenti in servizio permanente delle altre armi, e fino a concorrenza di un terzo dei posti vacanti nei gradi di subalterno dell'arma stessa — limitatamente ai tenenti delle stesse armi che abbiano ultimato i corsi delle accademie nell'anno scolastico 1936-1937.

I subalterni dei carabinieri Reali nominati tali in applicazione del comma precedente sono compresi nei due terzi dei posti riservati annualmente, a norma del primo comma dell'art. 5, agli allievi provenienti dall'accademia militare, giusta la disposizione dell'art. 2, n. 1°, lett. *a*).

In linea transitoria, per l'anno scolastico 1937-1938, è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle varie armi delle Accademie militari di optare per il secondo anno del corso dei carabinieri Reali, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

CAPO V.

Disposizioni transitorie per il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Art. 35.

(Testo unico 1929, art. 34).

Oltre a quanto è disposto negli articoli 24 e 25 possono anche ottenere la nomina a ufficiale di complemento:

1° i militari in congedo illimitato provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra 1915-1918 e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneità a sergente.

2° i licenziati dagli ex-collegi militari a tutto il 29 settembre 1927-V, che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente.

Art. 36.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3).
(Legge 27 giugno 1929, n. 1185, art. 1).

I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento. Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi o corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati ufficiali di complemento che nell'arma di fanteria:

1° sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza.

2° sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

3° militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti motoristi o personale vario — riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5° militari incorporati nella sanità promossi sergenti presso tali corpi;

6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

Art. 37.

(Legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, art. 1 e 2).

Le disposizioni del presente testo unico, relative alla nomina ad ufficiale di complemento, sono estese ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, dell'impresa fiumana e della causa nazionale.

Per la nomina ad ufficiale di complemento dei predetti mutilati e invalidi, che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove o esperimenti prescritti dal presente testo unico, si prescinde dall'idoneità fisica.

Art. 38.

(Legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, art. 3).

Gli ufficiali di complemento nominati tali in base alle norme di cui all'articolo precedente prestano servizio di prima nomina presso un ufficio o un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e, all'atto della nomina stessa, vengono iscritti nel ruolo speciale previsto dall'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito.

Ad essi non sono applicabili, per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale in base al presente articolo e a quello precedente, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni.

Art. 39.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 2, ultimo comma).

Il limite massimo di età per conseguire la nomina a ufficiale di complemento è portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 35, n. 1°, 36 e 37.

Art. 40.

Le disposizioni di cui agli articoli 35, n. 1°, 36 e 37 sono estese a tutti coloro che abbiano soddisfatto, anche in tempi diversi dal periodo di guerra 1915-1918, alle condizioni stabilite dagli articoli stessi.

Art. 41.

Gli ufficiali nominati tali in applicazione degli articoli 35, 36, 37, 39 e 40 sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere annualmente assunti per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

Art. 42.

(Testo unico 1929, art. 36).

I sottufficiali in congedo dell'arma dei carabinieri Reali che aspirino, in base all'art. 36, alla nomina ad ufficiale di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio in guerra, specificato nell'articolo stesso, col grado di brigadiere o di maresciallo e non aver superato 55 anni di età.

La dichiarazione di idoneità è emessa, per ciascun aspirante, dalla commissione speciale di avanzamento esistente presso il comando generale dell'arma, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 43.

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5).

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conse-

guire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purchè siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Art. 44.

(R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, art. 1, 2, 3 e 4).

I luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono, a domanda, conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

Essi però debbono sottoporsi ad un corso pratico accelerato di istruzione, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra; e hanno obbligo di prestare il servizio di prima nomina della durata di un mese, senza assegni, entro un anno dall'avvenuta nomina a sottotenente di complemento.

Sono peraltro esentati dal servizio di prima nomina i luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli — anche se nominati sottotenenti in base ad altre disposizioni — che abbiano comandato una legione durante la Marcia su Roma.

Art. 45.

(R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2953, art. 3).
(R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, art. 1)

I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i senatori e i deputati in carica, gli accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili (a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, sentito il Ministro per le finanze) a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescidendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I prefetti del Regno, i professori ordinari delle università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono però aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, dovrà dai medesimi essere compiuto senza corresponsione di assegni.

Art. 46.

(R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 6).

In tempo di mobilitazione generale o parziale i militari in congedo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 24, ove chiedano ed ottengano la destinazione a reparti mobilitati, possono conseguire la nomina a ufficiale di complemento, ancorchè abbiano superato il limite di quaranta anni di età, ma non abbiano tuttavia superato il cinquantacinquesimo anno.

La nomina a ufficiale di complemento, così conseguita, è revocata qualora i detti militari non prestino un periodo di servizio di almeno tre mesi presso reparti o enti mobilitati, salvo peraltro il caso in cui cessino di appartenere a tali reparti per ferite, lesioni o infermità incontrate in servizio e per cause di servizio.

Art. 47.

Coloro che abbiano frequentato entro il periodo dal 1° gennaio 1936-XVI al 31 dicembre 1937-XVI i corsi speciali allievi ufficiali di complemento in Africa Orientale sono nominati direttamente sottotenenti di complemento.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 48.

(Testo unico 1929, art. 24).

Con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, previo parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto a stabilire l'ordinamento degli istituti militari, la durata dei corsi di applicazione, dei corsi tecnico-professionali, dei corsi superiori tecnici per il servizio tecnico armi e munizioni e per il servizio studi ed esperienze del genio, nonchè le modalità di funzionamento dei corsi suddetti. Nel frattempo, in quanto possibile, saranno applicate le norme attualmente in vigore.

Art. 49.

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, le norme esecutive attualmente in vigore continueranno ad essere seguite, per quanto possibile, nella prima applicazione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari per la provincia di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XVI, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari delle Industrie tessili friulane di Gorizia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori cav. uff. ing. Riccardo Del Neri fu Giulio e dott. Marino Massi di Giuseppe sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 22.

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1938-XVI.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Gorizia come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049 ai sensi dell'art. 2 ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1925, n. 1884, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari delle Industrie tessili friulane di Gorizia fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo per la provincia di Gorizia ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Commissario governativo del sopracennato Ente con delibera 10 marzo 1938-XVI;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari delle Industrie tessili friulane di Gorizia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1938-XVI.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale nelle provincie di Napoli, Benevento e Salerno agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione, e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato nel testo approvato con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1896 in dipendenza del R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali, variato da successivi provvedimenti, nonchè il R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 899;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre trenta anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato Regio decreto-legge: « Canali Cavour e canali dell'antico demanio compresi quelli di provenienza dell'Asse ecclesiastico e canali navigabili », elenco da approvarsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale compresi nelle provincie di Napoli, Benevento, e Salerno;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nelle Intendenze di finanza di Napoli, Benevento, e Salerno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali delle provincie di Napoli, Benevento e Salerno;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni delle Provincie indicate;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali delle Provincie.

Gli intendenti di finanza di Napoli, Benevento e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale nelle provincie di Napoli, Benevento e Salerno che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

N. d'ordine	Denominazione del corso d'acqua	Corsi d'acqua pubblica alimentatori o origine	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
1	Acquedotto Carolino coi diramatori delle ottanta, cento e centottanta once e canali di carico e scarico di S. Leucio, Puccianello e Carditello.	Sorgenti denominate: Lamiozza, Ficucella, Casina del Duca in contrada Pizzo in comune di Bucciano.	Bucciano, Airola, Moiano, S. Agata dei Goti, Valle di Maddaloni, Caserta.	Dalle sorgenti fino alla foce.
2	Canale Giove e Fontanelle.	Sorgenti Giove e Fontanelle in contrada Pozzovetere, confluente Pizzo Viola.	Caserta (frazione Casola).	Id.
3	Canale Sarno.	Sorgenti sgorganti dal monte S. Angelo in tenimento di Sarno e raccolte nella vasca di S. Maria La Foce.	Sarno, Striano, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata.	Id.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1938-XVI.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio nella provincia di Aosta agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato nel testo approvato con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1896 in dipendenza del R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali, variato da successivi provvedimenti, nonchè il R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 899;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre trenta anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato Regio decreto-legge: « Canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse ecclesiastico e canali navigabili »; elenco da approvarsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio compresi nella provincia di Aosta;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'Amministrazione generale dei Canali Cavour in Torino;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali della provincia di Aosta;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i comuni della Provincia indicata;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'amministratore generale dei Canali Cavour è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio della provincia di Aosta che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456:

N. d'ordine	Denominazione del corso d'acqua	Corsi d'acqua pubblica alimentatori o origine	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
1	Canale di Caluso	Torrente Orco (1)	Castellamonte, Cuorgnè, Bairo, Torre, Agliè, S. Giorgio Canavese, Montalenghe, Orio, Barone Candia, Caluso, Mazzè, Chivasso.	Tutto il suo corso a partire dalla origine sul torrente Orco sino alla tenuta demaniale « La Mandria » in territorio di Chivasso.

(1) Le acque del canale demaniale possono essere impinguate da quelle disponibili del Rio Malosina.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1662)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce ha presentato il 24 maggio 1938-XVI alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2711, che reca norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

(1888)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 maggio 1938 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 530, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca il 17 dicembre 1937.

(1889)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 maggio 1938 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 529, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 18 dicembre 1937, concernente la modifica dell'art. 6 dell'Accordo italo-germanico per il regolamento dei pagamenti in materia di cinematografia del 14 maggio 1937.

(1890)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 536, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

(1891)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 18 maggio 1938-XVI il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli ammiragli di squadra designati di Armata.

(1892)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (Palermo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 15 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione di Bagheria (Palermo), in liquidazione, il rag. Pier Luigi Sciortino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1900)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Cesare Battisti », con sede in Bagaladi, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1822)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 112

del 24 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,10
Francia (Franco)	52,70
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	65,80
Danimarca (Corona)	4,2005
Norvegia (Corona)	4,7280
Olanda (Fiorino)	10,485
Polonia (Zloty)	357,25
Portogallo (Scudo)	0,8554
Svezia (Corona)	4,8515
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,15
Id. Id. 5 % (1936)	93,60
Rendita 5 % (1935)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

Media dei cambi e dei titoli N. 113

del 25 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,12
Francia (Franco)	52,80
Svizzera (Franco)	433,25
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,04
Danimarca (Corona)	4,2015
Norvegia (Corona)	4,7290
Olanda (Fiorino)	10,485
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8525
Svezia (Corona)	4,8556
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,25
Id. Id. 5 % (1936)	93,70
Rendita 5 % (1935)	93,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,625
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	296490	Congregazione di Carità di Canale Monterano . . . . L.	30 —
Rendita 5 %	72872	Giglio Alfonso fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Perillo Elvira, dom. a Napoli . . . . »	1.100 —
»	72873	Giglio Antonietta fu Alessandro, ecc. come sopra . . . . . . »	1.100 —
»	72874	Giglio Maria, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
»	72875	Giglio Donato, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
»	75883	Giglio Lidia, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
Redim. 3,50	395828	Esposito Filomena di Salvatore moglie di Di Giulio Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	1.050 —
Rendita 5 %	119115	Romano Maria di Nicolà moglie di Cappuccio Alfredo di Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	5.355 —
Redim. 3,50	754262	Fumo Pia di Antonio, moglie di Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . »	164,50
»	57747	Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . »	875 —
»	318541	Molfino Vittoria fu Benedetto moglie di Molfino Matteo, dom. a S. Martino di Noceto di Rapallo (Genova) . . . . »	70 —
»	359288	Bancher Emilia fu Ettore, nubile, presunta assente, sotto la rappresentanza di Gallizia Achille fu Carlo, dom. a Milano, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Tagliabue Carlotta fu Pietro, ved. Bancher »	24,50
Cons. 3,50	826522	Vitiello Anna fu Raffaele, minore. sotto la p. p. della madre Avitabile Angelica di Giuseppe, ved. di Vitiello Raffaele, dom. a Napoli . . »	280 —
»	826523	Vitiello Giuseppe fu Raffaele, minore, ecc. come sopra . . . . . »	280 —
Redim. 3,50	193797 230073	Iacobsen Louise-Marie fu Antonin, moglie di Potenza Clemente, domiciliata a Roma . . . . »	567 — 42 —
»	500814	Capaldo Maria fu Vincenzo, moglie di Baldanza Raimondo fu Alberto, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	875 —
Cons. 3,50 Rendita 5 %	840525 61144	Tagliamonte Salvatore fu Ciro, minore sotto la p. p. della madre Vesce Maria fu Biagio, dom. a Resina (Napoli) . . . . »	1.400 — 880 —
Redim. 3,50	296662	Masciari Filippo fu Francesco minore, sotto la tutela di Masciari Matilde fu Giacinto, dom. a Napoli . . . . »	84 —
»	296663	Masciari Mario fu Francesco, minore, ecc. come sopra . . . . . . »	84 —
»	296664	Masciari Anna fu Francesco, minore, ecc. come sopra . . . . . . »	84 —
Rendita 5 %	101281	Nicchia Antonino di Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Naddeo Nunziata fu Generoso moglie legalmente separata di Nicchia Vincenzo, dom. a Napoli . . . . »	760 —
»	128518	Nicchia Antonino di Vincenzo minore sotto la p.p. del padre, dom. a Napoli »	245 —
Redim. 3,50	497161	de Sio Angelina fu Antonio minore, sotto la p. p. della madre Luisari Rosina-Maria di Ettore, dom. in Torre Annunziata (Napoli). . . . »	213,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redim. 3,50	497162	de Sio Teresa fu Antonio minore, ecc. come la precedente . . . . L.	213,50
Cons. 3,50 (902)	11567	Beneficio Parrocchiale di S. Mauro Martire in Manlago (Udine) . . . »	3,50
Redim. 3,50	142598 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Cogozzo Alberto fu Alberto, minore, sotto la p. p. della madre Arata Maria vulgo Pia, ved. di Cogozzo Alberto, dom. in Mezzanego (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Arata Maria vulgo Pia fu Giovanni.	119 —
»	61908 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Angelini Ginevra di Pietro moglie di Lolli-Ghetti Alberto, Angelini Valentina di Giuseppe, moglie di Rocco Carlo, Frezza Anna ed Enrica fu Pietro nubili, Frezza Bianca fu Pietro, moglie di Del Pinto Giuseppe, Storti Amelia fu Enrico, moglie di Geri Ugo, Storti Giulia fu Enrico, moglie di Spillmann Lamberto, dom. in Roma, tutti quali eredi indivisi di Frezza Faustina fu Luigi, ved. di Prosperi Gioacchino . . . . » Per l'usufrutto: Di Muzio Cecilia fu Giovanni, nubile, dom a Roma.	420 —
Cons. 3,50	614159	Speciale Salvatore fu Atanasio . . . . »	17,50
»	790685	Bertolone Giovanni, Enrico, Evelina e Carla, nubili di Angelo, eredi indivisi di Fregotti Marianna fu Giovanni in Bertolone, dom in Sartirana (Pavia). Con usufrutto a Bertolone Angelo fu Domenico . . . . »	105 —
»	222467	Di Giamberardino Maria di Francesco ved. Rossi Luigi, dom. in Bussi (Aquila). Ipotecata Ministero P.P. T.T. . . . . »	10,50
Redim. 3,50	495233 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Brivio Franco e Beatrice fu Severo, minori sotto la p. p. della madre Bonanomi Pierina di Angelo ved. di Brivio Severo, dom. in Cologno Monzese (Milano) . . . . »	133 —
		Per l'usufrutto: Bonanomi Pierina di Angelo ved. di Brivio Severo, dom. in Cologno Monzese (Milano).	
»	244765 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Riceputi Maddalena, Cesarina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Papetti Isabella di Battista, ved. di Riceputi Domenico, dom. a Melegnano (Milano) . . . . . » Per l'usufrutto: Papetti Isabella di Battista ved. di Riceputi Domenico dom. a Melegnano (Milano).	514,50
Rendita 5 %	61442	Ricci Ondina di Bartolomeo, moglie di Deandrea Luigi, dom. a Pontestura (Alessandria), vincolata per dote . . . . »	80 —
Cons. 5 %	18646 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Toni Giulietta di Giovanni, moglie di Vassallo Corrado, dom. in Roma . . . . » Per l'usufrutto: Scalambrini Elisa fu Giuseppe.	295 —

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(245)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 14 posti di disegnatore tecnico per le costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati o feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1. in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista, o ai gruppi universitari fascisti, od alla Gioventù Italiana del Littorio;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un Regio liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un Regio istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di Regio istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza da Regio istituto nautico, oppure di Istituto industriale o di Istituto professionale di 3° grado;
d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) Ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;
per i legionari fiumani;
per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari.

b) Ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensione o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;
per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due: per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.
Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;
b) dichiarare se siano celibi o coniugati;
c) dichiarate di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;
d) indicare — limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato — il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;
e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;
2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente Procuratore del Re;
4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto.
5) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare regolarmente aggiornata per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa, (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;
6) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7) stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti oppure alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li renderanno idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12, che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936, del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insidacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione a mezzo raccomandata o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, ed una prova orale e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. *Italiano*: svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale;

2. *Matematica*: sulla base del programma del concorso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936).

3. *Disegno*: su programma dell'Istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;

Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi citato R. decreto 7 maggio 1936, n. 762).

Elementi di statistica e di diritto corporativo e sindacale.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti del Ministero dell'aeronautica, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,38 lordo, in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(1789)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti di cui sopra sono suddivisi fra le diverse categorie di detto Corpo, nella seguente misura:

n. 23 per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri di armamento). Il Ministero si riserva di assegnare i vincitori all'una o all'altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni subordinatamente alle esigenze del servizio;

n. 14 per la categoria 2ª (ingegneri edili);

n. 4 per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti);

n. 4 per la categoria 5ª (ingegneri chimici).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Inoltre agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria in una scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione (per i

concorrenti alle categorie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª); ovvero la laurea in ingegneria chimica, in chimica od in chimica industriale, conseguita in una scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione (per i concorrenti alla categoria 5ª).

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

2) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci Giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

3) non aver oltrepassato il 30º anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 45º anno di età alla data del presente decreto.

In ogni caso però, non potranno essere nominati — anche se vincitori del concorso — coloro che all'atto della nomina abbiano superato il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni per la cessazione dal servizio permanente.

4) risultare di buona condotta pubblica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria od in colonia, e l'idoneità al volo almeno come passeggero. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6, contenere l'esatta indicazione della categoria per la quale l'interessato intende concorrere, e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - Divisione 2ª, Sezione 1ª) non oltre il 45º giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero, dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi, i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto, con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 e posteriormente);

11) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od ente dai quali egli dipende;

12) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzandola al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 2ª, Sezione 1ª).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o pei vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15º giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30º giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono, che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 6.

Ai fini anche della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) laurea in ingegneria aeronautica, ovvero diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche, conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente la enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

f) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli ammessi saranno sottoposti da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e di armamento):
 1) meccanica razionale (prova scritta);
 2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
 3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
 4) disegno di macchine;
 5) lingue estere (prova scritta);

b) per la categoria 2ª (ingegneri edili):
 1) meccanica razionale (prova scritta);
 2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
 3) costruzioni civili (prova scritta);
 4) disegno di architettura;
 5) lingue estere (prova scritta);

c) per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti):
 1) meccanica razionale (prova scritta);
 2) elettrotecnica (prova scritta);
 3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
 4) disegno di impianti e macchine elettriche;
 5) lingue estere (prova scritta);

d) per la categoria 5ª (ingegneri chimici):
 1) chimica generale (prova scritta);
 2) analisi qualitativa (prova pratica e relazione);
 3) analisi quantitativa (prova pratica e relazione);
 4) chimica tecnologica (prova scritta);
 5) lingue estere (prova scritta).

Negli esami scritti e nelle prove di disegno il candidato dovrà svolgere un tema, a sua scelta, fra due che gliene saranno proposti e consistenti in applicazione della teoria.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di permettere che i candidati, durante lo svolgimento dei temi, si servano di manuali o di libri o di altri dati.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dodici punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

meccanica razionale o chimica generale, coefficiente 4;

meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni o elettrotecnica o analisi qualitativa, coefficiente 4;

macchine termiche ed idrauliche o costruzioni civili o analisi quantitativa, coefficiente 4;

disegno di macchine o disegno di architettura o disegno di impianti e macchine elettriche o chimica tecnologica, coefficiente 2;

lingue estere, coefficiente 1.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità di laurea;

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica, conseguita nel Regno, ovvero per il diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche conseguito presso la Regia scuola di ingegneria di Torino;

5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella di ingegneria aeronautica suddetta;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico aeronautico;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

2 punti per il brevetto di osservatore, o per il brevetto di pilota di aeroplano, o di pilota premilitare, o di pilota civile.

La Commissione ha altresì facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere e) e f) del precedente art. 6.

Per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, ottenuta come sopra specificato. A parità di merito si applicano le norme contenute nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole categorie, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole categorie non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di categoria, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Art. 11.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre categorie previste dalla legge.

Essi pertanto saranno tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

1. — MECCANICA RAZIONALE.

(Prova scritta).

1) Vettori. Prodotto scalare e vettoriale. Momenti. Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia. Asse centrale.

2) Derivata di un vettore e di un punto. Integrazione di un vettore. I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale. Lavoro di un vettore. Gradiente di uno scalare.

3) Cinematica del punto. Velocità. Moto con velocità costante, Accelerazione. Componenti normali e tangenziali della accelerazione.

4) Moto con accelerazione data. Caso dell'accelerazione costante. Moto dei gravi. Moto piano.

5) Moto circolare. Moto armonico. Moto centrale. Moto elicoidale uniforme.

6) Cinematica dei moti rigidi. Caratteristiche dei sistemi rigidi. Moto traslatorio. Moto rotatorio.

7) Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori e rotatori. Moto rototraslatorio. Moto rigido generale. Moto istantaneo.

8) Moto assoluto e relativo. Velocità ad accelerazione del moto relativo. Teorema di Coriolis.

9) Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10) Elementi della meccanica: forza e massa. Leggi fondamentali della meccanica. Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11) Equazioni del moto. Lavoro di una forza. Potenza. Quantità di moto. Impulso. Forza viva.

12) Unità fondamentale in meccanica. Sistema assoluto. Sistema G. G. S. Omogeneità delle grandezze meccaniche. Modelli meccanici. Regola di Newton.

13. Centro di massa di un sistema di punti materiali. Momenti statici. Baricentri di linee, di superfici e di volumi. Applicazioni. Teoremi di Guldino.

14) Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali. Elissoide d'inerzia. Assi e piani principali d'inerzia. Applicazioni.

15) Statica del punto materiale. Attrito. Equazioni cardinali della statica.

16) Statica dei sistemi rigidi. Sistema rigido con un punto fisso o con un asse fisso.

17) Statica dei sistemi articolati e dei fili. Casi particolari. Catenaria omogenea.

18) Dinamica del punto materiale. Equazioni intrinseche. Moto rettilineo. Caduta dei gravi. Moto curvilineo.

19) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia. Pendolo semplice. Piccole oscillazioni. Forza centrifuga.

20) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21) Generalità sul movimento dei sistemi materiali. Quantità di moto. Momento delle quantità di moto.

22) Equazioni cardinali della dinamica. Principio del moto del baricentro. Spostamenti effettivi o virtuali. Spostamenti rigidi. Grado di libertà.

23) Principio dei lavori virtuali. Principio di d'Alembert. Applicazioni. Integrale delle forze vive.

24) Dinamica dei moti rigidi. Lavoro Forza viva. Quantità di moto. Momento delle quantità di moto.

25) Equazioni caratteristiche dei moti rigidi. Moto rigido attorno ad un asse fisso. Pendolo composto.

2. — CHIMICA GENERALE.

(Prova scritta).

Consiste nella trattazione di un tema di chimica generale ed applicata e nella soluzione di un problema su uno dei seguenti argomenti:

1) Leggi fondamentali della chimica. Legge delle proporzioni definitive; delle proporzioni multiple. Legge di Avogadro. Legge di Cannizzaro.

2) Formule ed equazioni chimiche. Calcoli stechiometrici; cenni sulla teoria degli errori. Misura delle masse; bilancia; correzione della pesiera.

3) Analisi gravimetrica. Acidimetria ed alcalimetria. Teoria degli indicatori. Analisi volumetrica.

4) Sistema periodico degli elementi. Numero atomico. Elementi radioattivi. Isotopi. Ipotesi moderna sulla costituzione dell'atomo ed accenni al contributo recato dalla spettroscopia e dallo studio dei fenomeni di rifrazione dei raggi X.

5) Leggi dei gas. Formula caratteristica dei gas. Analogie tra sostanze allo stato gassoso ed in soluzione; dissociazione ed associazione. Elettroliti; conducibilità. Numero di trasporto. Tensione di soluzione. Pila di concentrazione. Teoria di Vant Hoff ed Arrheinus. Elettrolisi.

6) Sistemi omogenei ed eterogenei. Equilibrio chimico. Legge dell'azione di massa. Legge delle fasi; diagramma di stato. Allotropia. Punti di trasformazione. Eutettici. Principio dell'equilibrio mobile.

7) Effetto calorifico delle reazioni chimiche; reazioni endotermiche ed esotermiche. Calore di soluzione, di formazione, di decomposizione. Variazione dell'energia interna nelle reazioni. Principio del lavoro massimo. Velocità di reazione.

8) Velocità di reazione. Influenza della temperatura e della pressione. Come può variare la velocità di reazione. Catalisi.

9) Chimica del carbonio. Analisi elementare di un composto organico. Formula di struttura. Isomeria. Stereoisomeria; radicali. Alchili. Sintesi organica. Principali coloranti e teoria sui colori.

10) Processi di preparazione dei principali prodotti inorganici ed organici. Sintesi dell'acido nitrico. Moderni sistemi di produzione degli alcool metilico ed etilico per sintesi.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

(Prova scritta).

1) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

2) Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta. Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

3) Teorema del d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione. Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

4) Vari tipi di ruote dentate e di dentature. Vite perpetua e sua applicazione. Calcolo degli ingranaggi.

5) Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione. Azione di scuotimento. Effetti giroscopici.

6) Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.

7) Teorema delle forze vive e sue applicazioni. Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato. Parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

8) Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.

9) Regolatori e loro ufficio, staticità; stabilità; gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta, servo-motori

10) Calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

4. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

(Prova scritta).

1) Tensione e pressione. Flessione. Taglio. Torsione. Equazioni di stabilità. Lavoro di deformazione.

2) Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo. Flessione e taglio. Tensione o pressione e torsione. Flessione e torsione. Taglio e torsione.

3) Solidi a semplice curvatura. Tensioni tangenziali e normali.

4) Travature reticolari piane staticamente determinate. Vincoli. Travature caricate ai nodi e sulle aste. Cenno sulle travature nello spazio.

5) Travature reticolari piane staticamente indeterminate. Sforzi nelle aste. Spostamenti dei nodi. Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.

6) Solidi cimentati a tensione o pressione, flessione e taglio. Travature staticamente indeterminate.

7) Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili. Travi a carico diretto ed indiretto. Trave continua percorsa da carico mobile.

5. — ELETTROTECNICA.

(Prova scritta).

1) Nozioni fondamentali di elettrostatica, del magnetismo, dell'elettromagnetismo. Leggi di Coulomb, di Ohm, di Kirchhoff, di Joule. Induzione magnetica ed elettromagnetica. Isteresi e grafici relativi. Leggi di Lenz. Autoinduzione. Correnti alternate. Resistenza, capacità, autoinduzione variamente combinate nei circuiti a corrente alternata.

2) Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche nel sistema assoluto e nel sistema pratico. Apparecchi di misura per corrente continua e per corrente alternata.

3) Nozioni fondamentali di elettrochimica. Legge di Faraday. Polarizzazione. Tipi principali di pile ed accumulatori. Loro descrizione, funzionamento, rendimento, impiego.

4) Generatrici a corrente continua. Differenti tipi. Costruzione, caratteristiche interne ed esterne. Rendimento, sistema di eccitazione. Motori a corrente continua. Costruzione. Caratteristiche per i diversi sistemi di eccitazione. Sistemi di regolazione.

5) Trasformatori statici. Teoria, costruzioni, rendimento, impiego. Alternatori. Costruzione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento.

6) Motori sincroni. Funzionamento e caratteristiche. Fattori di potenza. Sistemi di avviamento e accoppiamento. Motori asincroni a campo rotante. Costruzione, caratteristiche, rendimento. Regolazione e avviamento. Motori asincroni monofasi e motori per corrente alternata con commutatore. Macchine convertitrici.

7) Illuminazione elettrica. Sistemi diversi e nozioni relative ai consumi. Distribuzione di energia con corrente continua e con corrente alternata.

8) Circuiti oscillanti e risonanza. Valvola termoionica e sue applicazioni. Complessi trasmittenti e riceventi di onde elettromagnetiche. Generalità sulla costruzione e schemi.

6. — ANALISI QUALITATIVA.

(Prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e di cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione.

Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

7. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

(Prova scritta).

1) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas.

2) Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagrammi di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

3) Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di efflusso dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

4) Combustibili. Potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione.

5) Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione.

6) Generatore del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

7) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa e mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.

8) Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive.

9) Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

10) Motrici idrauliche, espressione del lavoro. Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

11) Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.

12) Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchina a vapore a corrente continua (tipo Stumpf). Legge di variazione dei movimenti di torsione sull'asse motore.

13) Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

14) Principali tipi di turbine idrauliche a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

15) Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

16) Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe rotative, Metodi di calcolo.

17) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

18) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa ad aria di condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

8. — COSTRUZIONI CIVILI.

(Prova scritta).

1) Teoria del cemento armato. Leggi delle deformazioni. Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni. Travi. Solai. Colonne.

2) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie. Limiti di pendenza. Raggi delle curve. Strade nazionali, provinciali e comunali. Ferrovie, Tramvie. Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte. Movimenti dei materiali. Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi. Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3) Muri di sostegno. Ponti e viadotti. Fondazioni ordinarie e pneumatiche. Calcoli di resistenza. Armature. Gallerie. Tipi principali secondo la qualità dei terreni da attraversare. Metodi di attacco. Perforazione ordinaria e meccanica.

4) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi. Prove di materiali in officina. Prove statiche e dinamiche.

5) Idrografia. Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative. Imboschimento. Briglie. Arginature. Bacini di ritenuta.

7) Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali. Opere d'arte relative.

8) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili. Canalizzazione nelle città. Fognature.

9) Bonificazioni. Colmate naturali ed artificiali. Prosciugamento meccanico. Canali di scolo. Fognature dei terreni.

10) Opere marittime. Moli e dighe. Scali. Darsena. Bacini di raddobbo. Scivoli per idrovolanti. Ormeggi. Fari e fanali. Boe.

11) Costruzioni civili e rurali. Edifici pubblici. Hangars. Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

12) Volte e soffitti. Solai. Pavimenti. Coperture. Incavallature e centine in legno ed in ferro. Teorie. Pensiline. Pozzi neri.

13) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

9. — ANALISI QUANTITATIVA.

(Prove pratiche e relazione scritta).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.
A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.
Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

10. — DISEGNO DI MACCHINE.

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare, seduta stante, e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

11. — DISEGNO DI ARCHITETTURA.

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

12. — DISEGNO DI IMPIANTI E MACCHINE ELETTRICHE

La prova consiste nel calcolare e disegnare particolari di macchine elettriche (dinamo, motori, alternatori, convertitori, trasformatori) o schemi di impianti elettrici (centrali di produzione o di conversione, quadri di distribuzione, schemi di stazioni R. T.).

13. — CHIMICA TECNOLOGICA.

(Prova scritta).

1) Combustibili solidi. Natura, proprietà e caratteristiche chimico-fisiche. Derivati industriali (catrami, asfalti, ecc.). Potere calorifero.

2) Combustibili liquidi e carburanti per motori a scoppio. Natura, proprietà.

3) Carburanti sintetici moderni. Kraking. Sostanze antidetonanti. Teoria della carburazione.

4) Gas aeronautici (idrogeno, elio). Combustibili gassosi. Analisi dei gas.

5) Lubrificanti. Teoria della lubrificazione. Lubrificanti solidi e liquidi; olii minerali e vegetali in uso per la lubrificazione dei motori.

6) Vernici; composizione delle principali vernici; vernici grasse e volatili; proprietà; vernici tenditela a base di etericellulosici; concetti e proprietà fondamentali per la preparazione delle vernici a tendere.

7) Metalli. Principali metalli impiegati nelle costruzioni aeronautiche. Cenni sulle proprietà meccaniche dei metalli; trazione, compressione, flessione e torsione. Importanza dei trattamenti termici.

8) Ferro ed acciaio; minerali, metallurgia, proprietà delle varie leghe ferro carbonio; diagramma di Roozebom; cenno sugli acciai speciali e le ghise.

9) Metalli non ferrosi pesanti: rame, zinco, cadmio, stagno; loro impiego; saldatura autogena dei metalli

10) Metalli e leghe leggere; alluminio, magnesio; minerali metallurgia ed impiego, corrodibilità dei metalli.

11) Tessuti; differenti fibre impiegate e loro proprietà, lino, seta, cotone, canapa; colle animali e vegetali.

12. — Legnami che si impiegano nelle costruzioni; natura delle varie essenze e loro proprietà; confronto tra le caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari legnami. Stagionatura. Impregnazione. Verniciatura. Struttura del tronco e importanza delle varie parti. Difetti dei legnami.

13) Materiali cementizi. Calci. Cementi. Calcari, pozzolane.

14) Acqua; acque potabili. Criteri per giudicare la potabilità di un'acqua. Acque per radiatori. Durezza delle acque. Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque.

15) Esplosivi. Teoria degli esplosivi. Potenza teorica. Calore di esplosione e temperatura dei gas che si formano nella esplosione. Volume e pressione dei gas. Velocità di esplosione. Esplosivi dirompenti. Esplosivi di lancio. Caratteristiche dei vari e più importanti tipi di esplosivi.

14. — LINGUE ESTERE.

(Prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.
E' obbligatoria la sola traduzione dal francese mentre quelle dal tedesco o dall'inglese sono facoltative.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1699)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di elettricista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1202 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/81758 in data 30 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 10 posti di elettricista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina:

1. Moraci Giovanni.
2. Zonza Giuseppe.
3. Ilacqua Paolo Pietro.
4. Silvari Galdino.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1790)

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di fuochista motorista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1203;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/21318 in data 30 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 posti di fuochista motorista in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina:

1. Dato Gaetano.
2. Boccuni Egidio.
3. Martorelli Giuseppe.
4. Urrata Antonino.
5. Salvago Giuseppe.
6. Duca Antonio.
7. De Luca Carmelo.
8. Aversa Antonino.
9. Di Lorenzo Giovanni.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1791).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.